

della Presidenza dal deputato Teodorani e che fino da questa mattina fu trasmesso alla Commissione.

« Art. 1. Gli Italiani tuttora soggetti ad estere dominazioni, emigrati per causa meramente politica, i quali dichiarino di fissare durante l'emigrazione il loro domicilio in luogo soggetto al Governo italiano, saranno parreggiati nel godimento dei diritti civili e politici ai cittadini del Governo stesso in conformità delle leggi vigenti nel luogo ove avranno fissato il loro domicilio.

« Art. 2. Essi decadranno da questo beneficio per le stesse cause per cui i cittadini del regno v ngono privati di detto godimento. »

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SULLE CONDIZIONI DEGLI ITALIANI A TUNISI.

GALLENGA. Prima di proceder oltre nella legge che abbiamo in discussione, pregherei il signor presidente di dar lettura dell'annuncio d'interpellanza che ho deposto ieri al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga ha inviato questa lettera al presidente della Camera:

« Vorrei per mezzo della S. V. onorevolissima annunciare alla Camera il mio desiderio di rivolgere alcune domande al ministro degli esteri *sulle condizioni degli Italiani domiciliati a Tunisi di Barberia.*

« Era convenuto tra l'onorevole Pasolini e me che queste interpellanze avessero luogo, consentente la Camera, nella seduta d'oggi stesso. »

« Vorrei perciò chiedere al nuovo ministro se egli, che era al fatto delle pratiche occorse tra me e il suo predecessore, egualmente sia disposto a rispondere subito a queste mie interpellanze.

« E siccome trattasi d'affare grave ed urgente, vorrei pregare la Camera di dar corso a queste interpellanze quanto più presto si possa, ricordandole come io non soglia spesso trattenerla con molte parole. »

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole Gallenga, avendomi giorni sono fatto parte di questa sua intenzione, perchè non era presente il conte Pasolini, io ne parlai a questi, come ne ho poi parlato al suo successore.

Ora il Ministero esprimerebbe il desiderio, anche per abbreviare il corso delle discussioni della Camera, che questo argomento fosse trattato in occasione del bilancio degli esteri, il quale, come la Camera sa, deve venire in discussione dopo questa legge ed altri due progetti che probabilmente non daranno luogo a discussione.

GALLENGA. Io mi accontento che l'interpellanza abbia luogo all'occasione della discussione del bilancio: solamente faccio osservare che qui si tratta di una delle molte questioni estere, alle quali si potrà dare sviluppo nel corso di quella discussione, ma bensì di una questione, si può dire, di amministrazione interna.

Perciò pregherei che la mia interpellanza avesse luogo all'apertura della discussione sul bilancio.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, l'interpellanza dell'onorevole Gallenga sarà portata all'ordine del giorno al cominciare della discussione sul bilancio degli affari esteri.

(La Camera consente.)

(Il deputato Celestino Bianchi presta giuramento.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA NATURALITÀ AGLI EMIGRATI ITALIANI.

PRESIDENTE. Ho già dato lettura dell'emendamento proposto dal deputato Teodorani che fin da questa mattina fu comunicato alla Commissione; ora darò comunicazione alla Camera del nuovo progetto della Commissione redatto in relazione all'esame che essa ha fatto dei diversi emendamenti che le furono trasmessi.

« Art. 1. Gli Italiani che non appartengano ancora al regno d'Italia saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici con decreto ministeriale.

« Art. 2. Per ottenere siffatto decreto è mestieri che il richiedente adempia alle seguenti condizioni:

1° Esibisca la fede di nascita;

« 2° Che esibisca eziandio un legale certificato che egli non sia incorso in alcuno dei casi d'esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, salvo quello di condanna politica;

« 3° Che sia vissuto per sei mesi continui nel regno;

« 4° Che elegga domicilio in un comune del regno e presti giuramento di fedeltà al Re, e di osservanza dello Statuto e di tutte le altre leggi dello Stato.

« Art. 3°. Il decreto contemplato nella presente legge va esente da tassa. »

Qui termina il nuovo progetto della Commissione.

Ora, mi parrebbe necessario che qualcuno dei membri della Commissione desse brevemente ragione dei motivi per cui fu indotta a sostituire questo progetto, ed a rifiutare gli emendamenti che furono presentati alla Camera.

MACCHI. La Commissione, come ebbi occasione di dire ieri, venne mossa dal sentimento di sottrarre d'ora innanzi gli emigrati politici all'arbitrio ministeriale, e per questo essa aveva cercato di uniformarsi al concetto del deputato Cairoli e di formulare alla meglio nel suo progetto di legge i principii che erano inclusi nella proposta del nostro egregio collega.

Amnesso questo sentimento da cui erano e sono animati tutti quanti i membri della Commissione, io ho già detto ieri che, quanto ai modi di raggiungere lo scopo comune, fra i diversi membri vi era varietà di opinioni; ed è anche per questo che io avrei preferito non prendere la parola nella presente discussione, tanto più che io mi trovo in circostanze tali, per i miei precedenti, che io avrei paura di darmi un'aria di troppo sentimento, come mi dicevano nella Commissione, oppure di lasciarvi credere che io mettessi soverchia passione nella delicata discussione.